



COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA

All. "B"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER :

SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DI ACATE - SERVIZIO DI CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO RIVOLTO AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE DI ACATE - A.S. 2018/2019 - Cod. GIG: ZC2255748C

PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato , giusto art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, come modificato dal D. Lgs. N. 56/2017, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3), lettera a) .

ART.1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto e regola l'affidamento della gestione dei seguenti servizi in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Acate:

- **Servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti inseriti nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di I° grado e Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione o assistenza specialistica** per come previsto dall' *art. 13 comma 3* della legge n. 104/1992, dall'*art. 42* del d.p.r. n.616/1977 e per come specificato nella nota del Miur n.3390/2001.
- **Servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto agli alunni ed alle famiglie**

I servizi si svolgono in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato.

ART.2 - DESTINATARI

Sono destinatari dei servizi di cui al presente capitolato gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole materne, elementari e medie presenti nel Comune di Acate, in possesso della prevista certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, e dell'espressa previsione della necessità di assistenza specialistica nel progetto individualizzato definito PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto, sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno, dalla Unità multidisciplinare dell'ASP e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLH d'Istituto presente in ogni singola scuola.

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

L'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato avrà la durata presumibilmente di otto mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio e comunque fino al 31/05/2019.

I servizi di cui al presente capitolato avranno svolgimento in concomitanza con il regolare svolgimento delle attività scolastiche e, pertanto, saranno interrotti durante le varie vacanze natalizie, pasquali, etc...

Nel caso in cui, alla scadenza del termine contrattuale, di cui al comma 1, il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio medesimo, al fine di garantire la continuità dei servizi in oggetto e di evitare disagi agli utenti, l'affidatario sarà tenuto, su richiesta insindacabile del Comune stesso, alla prosecuzione dello svolgimento del servizio senza soluzione di continuità, alle condizioni del contratto in atto, per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento.

ART. 4 - IMPORTO PRESUNTO DELL' APPALTO

L'importo presuntivo dell'appalto, per tutta la durata dello stesso, per un N. 3 operatori per complessive **45 ore settimanali** e da uno psicologo per complessive **10 ore settimanali**, viene fissato in complessivi **€34.248,9 IVA inclusa** ed è calcolato nel seguente modo:

COSTO DEL PERSONALE	€ 31.080,00
ONERI DI GESTIONE	€ 1.538,00
IMPORTO TOTALE	€ 32.618,00
I.V.A 5%	€ 1.630,9
COSTO COMPLESSIVO	€ 34.248,9

L'importo orario del servizio è stato determinato prendendo come riferimento la tabella costi del personale relativo al Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo-Cooperative Sociali, desunta dalla tabella oraria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. del 2 ottobre 2013 - Maggio 2013 (cat. B e D) .

Trattandosi di servizio reso alla persona, per la cui attuazione è preminente l'utilizzo di operatori qualificati, da retribuire nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i relativi oneri per il personale, assumono il carattere di spesa incompressibile, pertanto, non soggetta ad alcun ribasso.

L'importo a ribasso a base d'asta è di €1.538,00 .

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento e in nessun caso sarà suscettibile di revisione. In tale importo sono compresi gli emolumenti ed ogni altro onere previsto dal CCNL, nonché le spese di gestione ed ogni altra spesa prevedibile e/o non prevedibile.

ART. 5 - DEFINIZIONE E FINALITÀ DEI SERVIZI

I servizi di assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti inseriti nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di I ° grado e Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione o assistenza specialistica sono finalizzati a garantire all'alunno diversamente abile il diritto allo studio ed alla integrazione scolastica nel rispetto delle normative vigenti in materia. Essi si diversificano per i compiti e le funzioni attribuite e segnatamente:

- Assistenza igienico personale in favore degli alunni diversamente abili

Le prestazioni saranno rese nei singoli plessi scolastici esclusivamente in favore degli alunni in condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92 e con un rapporto di 1 operatore per ogni 4 disabili presenti nella scuola.

Poiché trattasi di servizio rientrante nelle competenze dell'istituzione scolastica, le richieste dovranno essere corredate dalla dichiarazione, resa dal dirigente scolastico, del numero dei collaboratori scolastici presenti nell'istituto cui viene corrisposta l'indennità aggiuntiva per lo svolgimento dei compiti di assistenza di base agli alunni disabili. Pertanto, le prestazioni professionali garantite dal Comune, per il tramite del soggetto affidatario, si configurano ad integrazione delle prestazioni di competenza scolastica.

Le prestazioni saranno svolte durante l'orario e secondo il calendario scolastico e dovranno garantire, attraverso il personale impiegato ed in possesso di specifico titolo professionale, di cui al successivo art.6, i seguenti interventi:

- ✓ Vigilanza ed assistenza, aiuto alla deambulazione per i soggetti impossibilitati a svolgere autonomamente tale funzione, durante l'accesso alle aree esterne dell'edificio scolastico, di spostamento nei locali e all'uscita dallo stesso;
- ✓ Assistenza materiale per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura della persona, di ausilio nell'uso dei servizi igienici, nella cura dell'igiene personale, cambio indumenti e tutte le attività di mera assistenza materiale ivi compreso l'aiuto nella consumazione dei pasti.

Il servizio potrà essere garantito anche in occasione dello svolgimento di gite didattiche o d'istruzione, purché non superiori ad un giorno e comunque preventivamente autorizzate dal servizio sociale del Comune.

- Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione o assistenza specialistica

Il servizio ha per oggetto il secondo segmento di assistenza scolastica specialistica definita dall'art.13 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 quale assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità, finalizzato a sopperire i deficit che possano impedire la piena integrazione scolastica ivi comprese le attività extracurricolari.

L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è assegnato, in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno da parte della UMD dell'ASP (unità multidisciplinare) e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLH d'istituto costituito presso ogni singola istituzione scolastica.

Si configura come un servizio le cui modalità operative, ivi comprese le competenze professionali necessarie, scaturiscono dalla valutazioni contenute nella Profilo di Funzionamento della Persona (ex diagnosi funzionale) ed indicate nel PEI (piano educativo individuale) redatto dagli organismi sopra indicati. Sulla base di tale documentazione la scuola inoltra richiesta al Comune che per il tramite del personale assicurato dal soggetto affidatario di cui all'art.6, attiva, nei limiti del monte ore a disposizione di cui all'art.7, l'intervento specialistico necessario.

Le attività dirette con l'alunno disabile consistono prevalentemente in interventi di mediazione della comunicazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore.

In linea generale, fermo restando la singolarità degli interventi previsti dal PEI, le attività dell'operatore addetto sono di promozione all'autonomia personale e sociale, di sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti, attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione, appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive, ecc..

Rientra, altresì, tra i compiti dell'assistente, la collaborazione con le insegnanti e altro personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche e la partecipazione alle attività del GLH.

Servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto agli alunni ed alle famiglie

Il servizio è rivolto agli studenti ma anche a docenti ed educatori, che quotidianamente devono confrontarsi con problematiche complesse che necessitano di validi sostegni e strumenti di lettura per meglio fronteggiare le loro necessità e comprenderne le problematiche specifiche.

Detto servizio mira alla prevenzione ed alla gestione del disagio scolastico e/o evolutivo e/o sociale in tutte le sue forme con l'obiettivo generale di promozione del benessere personale; è inteso come supporto all'insegnante curriculare per coadiuvarlo nelle dinamiche della classe ed intervenire su eventuali casi di bullismo.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire si rivolgono anche al nucleo familiare e sono utilizzati come risorsa per consentire alla famiglia l'acquisizione di competenze genitoriali e di gestione delle dinamiche familiari che alcuni nuclei svolgono in maniera discontinua e disorganizzata.

Detto servizio sarà espletato da uno psicologo in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune e curerà anche la presa in carico dei minori sottoposti a provvedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria.

ART. 6 – PERSONALE

Per i servizi di cui al presente capitolato il soggetto affidatario garantirà le seguenti figure professionali:

Per le attività di assistenza igienico personale:

- Operatore OSA in possesso di specifico attestato professionale.

Gli operatori dovranno attenersi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati. In alcun modo le attività svolte potranno essere sostitutive o sovrapporsi alle altre professionalità presenti nella scuola né tantomeno essere rese all'interno della classe. Ogni diverso utilizzo, al di fuori di quanto indicato nel presente capitolato, ricadrà nella diretta responsabilità del soggetto affidatario.

In caso di assenza dell'alunno/i disabili assistiti, la cooperativa dovrà comunicare tempestivamente al servizio sociale l'assenza che valuterà l'eventuale diverso utilizzo dell'operatore o la sospensione del servizio.

Per le attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione:

Stante la tipologia del servizio e delle necessarie competenze ad esso connesse il soggetto affidatario dovrà garantire una delle figure professionali in possesso dei requisiti di seguito elencate, in grado di rispondere ai diversi bisogni del disabile:

Diploma di scuola secondaria di II grado, unito ad uno dei sotto indicati titoli:

1. titolo professionale di As.A.Com (**AS**sistente **A**utonomia **COM**unicazione);
2. titolo professionale inerente la LIS (Lingua dei segni Italiana);
3. titolo professionale inerente il Braille (Sistema di scrittura e lettura per non vedenti e ipovedenti).
4. titolo professionale inerente i disturbi specifici dell'apprendimento;
5. titolo professionale di assistente specialistico socio educatore;
6. titolo professionale in Strumenti e strategie didattiche per il bambino autistico;
7. altri titoli professionalizzanti per l'assistenza ai bambini diversamente abili.

Le attività dell'assistente alla comunicazione sono funzionalmente *distinte e non sostitutive* dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola, pertanto la figura dell'assistente non è alternativa a quella dell'insegnante di sostegno, ma complementare e non può sostituirla. L'assistente esercita il proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in ogni altro luogo deputato all'attività scolastica.

La Cooperativa affidataria si impegna:

- ad assicurare la continuità del rapporto assistente-assistito;
- a sostituire tempestivamente il personale addetto all'assistenza temporaneamente assente dal servizio per ferie, malattia o altra causa valida, senza alcuna interruzione nella continuità del servizio reso e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Acate;
- a sostituire l'operatore in caso di richiesta scritta da parte della famiglia dell'assistito o del Dirigente Scolastico con comprovata e oggettiva motivazione e sentito il parere del GLH d'istituto.

Per il servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto agli alunni ed alle famiglie:

- Laurea in psicologia con iscrizioni al relativo albo ai sensi della legge 18-2-1989, n. 56.

Tutti gli operatori, nell'espletamento delle loro attività dovranno attenersi scrupolosamente, a quanto previsto dal piano educativo individuale dell'alunno disabile. Qualsiasi difformità d'intervento sarà contestata alla cooperativa e potrà determinare l'applicazione di penalità a carico della stessa.

Il personale selezionato e utilizzato dalla ditta aggiudicataria, deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. La cooperativa si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- a) Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione giornaliera dell'attività svolta ed ad redigere una relazione mensile sull'andamento del servizio, dove dovranno essere rilevate anche le eventuali criticità riscontrate; dovranno essere sempre disponibili e fruibili da parte del Comune di Acate e per esso dall'ufficio del servizio sociale che le potrà richiedere in qualsiasi momento;
- b) Avvertire la cooperativa e l'ufficio dei servizi sociali, dell'eventuale assenza dell'alunno indicando i giorni di assenza ed i motivi ;
- c) Non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- d) Partecipare alle riunioni di programmazione e di verifica delle attività svolte programmate con gli organismi scolastici preposti e con il servizio sociale del Comune.

Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato dalla Cooperativa affidataria, per lo svolgimento del servizio.

ART. 7 - QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di Assistenza igienico personale e Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione o assistenza specialistica sarà assicurato per il periodo presumibilmente di otto mesi agli alunni diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92, per un massimo di **45 ore settimanali** e in base ad un programma redatto dall'ufficio competente sulla scorta dei dati forniti dagli Istituti scolastici e di concerto con il dirigente scolastico.

Il Servizio di Consulenza e sostegno psicologico rivolto agli alunni ed alle famiglie sarà assicurato da n. 1 Psicologo per complessive **10 ore settimanali**, per il periodo di mesi otto ed in base ad un programma di massima concordato con l'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - RESPONSABILITA'

1. L'aggiudicatario è tenuto a gestire i Servizi di cui al presente capitolato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei regolamenti comunali di riferimento.

2. Per l'espletamento dei servizi l'affidatario ha l'obbligo di:

- a) garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti:
 - b.1 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
 - b.2 non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla Legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
 - b.3 in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori;L'aggiudicatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è Titolare del Trattamento dei dati di cui ai precedenti punti;
- c) trasmettere, prima dell'avvio del servizio, all'Ufficio del Servizio sociale del Comune di Acate, l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati per ciascuna tipologia di intervento corredato dei titoli professionali richiesti dal presente capitolato e copia dei contratti di assunzione di ciascuno di essi; tale procedura dovrà essere effettuata ogni qualvolta si verificano sostituzioni definitive di personale;
- d) garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno delle sostituzioni, al fine di non compromettere in alcun modo il percorso educativo intrapreso e la continuità del progetto individuale, evitando possibili regressioni o rifiuti da parte del minore e/o della sua famiglia ed assicurando così efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- e) garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità. Della sostituzione, della sua presumibile durata, del nome dell'operatore supplente, dovrà essere data tempestiva informazione all'Ufficio del servizio sociale competente.
- f) rispettare il CCNL di categoria, applicare i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e degli eventuali contratti integrativi;
- g) la liquidazione delle competenze retributive agli operatori nel rispetto delle vigenti norme del C.C.N.L. e delle norme previdenziali ed assicurative;
- h) la riservatezza delle informazioni riferite alla persona che fruisce delle prestazioni oggetto del servizio da qualsiasi fonte provengano;
- i) a stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per i rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro ed infortuni, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno. Nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'impresa aggiudicataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario del servizio. Copia di detta polizza deve essere prodotta e consegnata presso l'ufficio contratti del Comune di Acate entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del servizio.
- j) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di

manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;

- k) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il dipendente in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione infortuni dei lavoratori impiegati, alla responsabilità civile verso terzi, agli adempimenti previdenziali e ad ogni indennizzo, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Tali obblighi vanno riferiti sia a tutte le attività didattiche che si svolgono all'interno degli Istituti Scolastici, sia all'esterno, quali le visite guidate o altro genere di attività didattica;
- l) a garantire tutte le norme in materia di privacy giusta Decreto L.gvo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- m) a rispettare le disposizioni di cui all'art.3 della Legge 136/10, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

3. Per un ottimale espletamento del servizio la Ditta dovrà nominare un Coordinatore referente per i servizi oggetto del presente capitolato.

Il nominativo del coordinatore dovrà essere comunicato all'atto dell'affidamento del servizio.

4. Tutte le modifiche organizzative dell'Aggiudicataria che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio, dovranno essere concordate con il Comune.

5. L'affidatario è tenuto a redigere mensilmente un rapporto-scheda dettagliato contenente le ore di intervento realizzate sul singolo utente e una scheda dettagliata per ogni singolo operatore sulle ore effettivamente rese. Le predette schede dovranno essere controfirmate dal responsabile coordinatore della cooperativa e dal dirigente scolastico o persona da questi delegata. Tali schede verranno mensilmente trasmesse al Servizio sociale del Comune di Acate unitamente alle fatture mensili ed ai foglio di presenza degli operatori. In caso di assenza dell'alunno disabile il servizio sarà sospeso per il periodo di mancata frequenza e le ore non effettuate non potranno essere contabilizzate dall'affidatario.

ART. 9 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più idonee e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo al soggetto affidatario. A quest'ultimo è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

I servizi di cui al presente capitolato sono organizzati e coordinati dall'Ufficio dei servizi sociali, attraverso proprio personale, cui è assegnata la titolarità dei servizi, la vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione degli stessi.

Art. 10 – CORRISPETTIVO

Il Comune pagherà alla cooperativa in soluzioni mensili posticipate, il corrispettivo così come risultante dagli esiti di gara. Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico della cooperativa e sarà liquidato mensilmente previa presentazione di fattura. La stessa, ai fini dell'attestazione della regolarità del servizio da parte dell'Ufficio del Servizio sociale e della successiva liquidazione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- le schede di cui all'art.8 comma 5 del presente capitolato controfirmata dal rappresentante della cooperativa;
- elenco nominativo degli operatori impiegati e delle prestazioni orarie rese da ciascuno nel mese di riferimento, controfirmato dal responsabile della cooperativa;
- relazione sui servizi affidati relativa all'andamento degli stessi, alla tipologia degli interventi resi nel mese di riferimento.

Il pagamento sarà effettuato mediante accreditamento sul "Conto corrente dedicato" al presente servizio.

L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura.

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interna .

L'avvenuto pagamento, in ogni caso, non equivale a riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera, in ogni tempo, entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

ART. 11 - PENALITA' - INADEMPIENZE

1. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, delle disposizioni di legge si riserva la facoltà di applicare penalità, in caso di inadempienze, che potranno variare da €500,00 a €1.000,00 a seconda la gravità dell' inadempienza ed alla recidiva.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta e trasmessa all'affidatario, con raccomandata A/R, che avrà dieci giorni di tempo per le proprie deduzioni e giustificazioni. Trascorso tale termine, l'importo sarà detratto dalla fattura del mese successivo o incamerato direttamente dalla cauzione, che dovrà essere ripristinata entro 15gg.

Qualora la Ditta non dovesse provvedere alle sostituzioni di cui all'art. 8 comma 2. lett. c) entro 2 giorni dal verificarsi dell'assenza e quindi si dovesse creare disservizio, il Comune potrà applicare, previa contestazione scritta, sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di €50,00 ad un massimo di €100,00 oltre la decurtazione monetaria per i servizi non resi. Detta sanzione sarà applicata al terzo giorno con decorrenza dal primo giorno di assenza del personale non sostituito. Nel caso in cui tale situazione dovesse permanere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, sentito il personale dell'ufficio competente, il rapporto potrà essere rescisso.

ART.12 - CAUZIONE PROVVISORIA

E' prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'appalto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del Comune di Acate – Servizio di Tesoreria Comunale – nelle forme di una fideiussione o polizza assicurativa, a garanzia dell'offerta presentata.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000.

ART.13 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

La Ditta Affidataria, prima della stipula del contratto, è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Tale garanzia dovrà avere effetto fino alla data di scadenza del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al D.lgs.50/2016.

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a garanzia del pagamento delle penali di cui all'articolo 11 *“Penalità ed inadempienze”* del presente capitolato.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa affidataria e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, la stessa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.

La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del Servizio, sono a totale carico della Cooperativa affidataria appaltatrice del Servizio.

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, a solo giudizio insindacabile dell'Ente e con semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- a) quando l'appaltatore di fatto abbandona il servizio senza giustificato motivo;
- b) l'inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato o delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale inerenti il Servizio appaltato;

- c) quando l'appaltatore subappalti tutto o in parte il servizio;
- d) qualora la Ditta affidataria non mantenesse, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato;
- e) qualora le prestazioni non fossero rispondenti, per qualità o quantità a quanto richiesto dal presente Capitolato, la Ditta affidataria sarà diffidata e, nel caso del ripetersi del mancato rispetto delle condizioni, si procederà alla risoluzione.

2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il diverso risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di Appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

ART. 16 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese.

ART. 17 - SCIOPERI

Nell'ipotesi di proclamazione di scioperi da parte dei dipendenti della Ditta appaltatrice dovranno essere rispettate ed applicate le norme di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146, relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 18 - DUVRI

Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, non essendo individuate interferenze. Si rimanda ai DVR predisposti dagli istituti scolastici e dalla Ditta aggiudicataria, ai quali spetta l'onere della formazione del personale secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/08.

ART. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi novanta giorni, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

La presentazione delle offerte non vincola comunque l'Amministrazione comunale che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non aggiudicare il servizio qualora venissero meno le risorse stanziabili nel bilancio.

ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Acate, titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti, designa il soggetto aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, lo stesso sarà tenuto ad acquisire. Il soggetto aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi appaltati; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardano l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

È fatto obbligatorio alla cooperativa di comunicare tempestivamente all'Ufficio comunale di riferimento il nominativo del legale rappresentante in carica ed ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché il **nominativo del referente per i rapporti con il Comune.**

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Acate e la Ditta aggiudicataria, sarà competente il Foro di Ragusa. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile e nel D.lgs 50/2016.